

ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07525

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 17

Seduta di annuncio: 556 del 27/01/2016

Firmatari

Primo firmatario: [GEBHARD RENATE](#)

Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE

Data firma: 27/01/2016

Commissione assegnataria

Commissione: [VI COMMISSIONE \(FINANZE\)](#)

Destinatari

Ministero destinatario:

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 27/01/2016

Stato iter:

IN CORSO

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07525

presentato da

GEBHARD Renate

testo di

Mercoledì 27 gennaio 2016, seduta n. 556

GEBHARD. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere – premesso che:

l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dalla legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2016, n. 208), elenca i soggetti che devono inviare i dati relativi alle prestazioni erogate al Sistema tessera sanitaria per la realizzazione della banca dati del Modello 730 precompilato, che sono: «le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri»;

il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015 ha poi chiarito le specifiche tecniche sulle modalità di trasmissione all'Agenzia delle entrate, con il dettaglio delle spese da comunicare;

da notizie di stampa si è appreso che l'Agenzia delle entrate ha concesso una piccola proroga, al 9

febbraio 2016, per l'invio dei dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015, mentre la legge di stabilità per il 2016 è intervenuta con riferimento alle prestazioni sanitarie che verranno erogate, a partire dal 1° gennaio 2016, da parte delle strutture autorizzate e non accreditate, le quali dovranno inviare i dati sulle prestazioni sanitarie erogate con le medesime modalità previste per gli altri soggetti individuati dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175; esistono poi anche altre categorie professionali, che non rientrano strettamente nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, ma che erogano comunque prestazioni sanitarie, come i fisioterapisti e i logopedisti ed assimilati, ad esempio, per le quali non risulta chiaro se siano obbligati alla trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria –: se possa assumere le iniziative di competenza per chiarire se l'obbligo di trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria sulle prestazioni sanitarie erogate sia tassativo solo per i soggetti indicati nella norma, oppure se ricorra anche per altre categorie professionali che, comunque, effettuano prestazioni sanitarie, e a decorrere da quando. (5-07525)